

D.G.R. 19 giugno 2007, n. 450 (1).

Criteri per la redazione dei bandi per il diritto allo studio universitario.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 4 luglio 2007, n. 27, parte seconda.

La Giunta Regionale

Vista la legge regionale n. 26/2000;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche;

Visto il "Piano di Indirizzo Generale integrato", ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, approvato con Delib.C.R. 20 settembre 2006, n. 93;

Vista la L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, avente ad oggetto "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione";

Vista la propria Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 449, con la quale sono stati definiti i criteri per la redazione dei bandi per i servizi a concorso da parte delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;

Considerato che occorre procedere ad alcune integrazioni ed aggiornamenti dei suddetti criteri per la redazione dei bandi delle Aziende regionali DSU anche in recepimento delle disposizioni innovative introdotte dal Piano di Indirizzo Generale integrato di cui alla Delib.C.R. n. 93/2006;

Ritenuto quindi di approvare il documento "Criteri per la redazione dei bandi per i servizi a concorso da parte delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario" (allegato A) per l'emanazione degli avvisi di concorso;

A voti unanimi

Delibera

1. di approvare il documento "Criteri per la redazione dei bandi per il diritto allo studio universitario", allegato al presente atto (allegato A) quale parte integrante e sostanziale, che costituisce aggiornamento dell'analogo documento già approvato con Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 449.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995, e pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della L.R. n. 18/1996.

Allegato A

Criteri per la redazione dei bandi per il diritto allo studio Universitario

1. Borsa di studio

Per l'attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.

390, e dei relativi benefici connessi non rivolti alla generalità degli studenti ma erogati dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario a coloro che sono in possesso di specifici requisiti e attraverso apposite procedure, si applicano le disposizioni in seguito descritte.

Generalità

La borsa di studio regionale è attribuita esclusivamente per concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità e relativi alla condizione economica e di merito, definiti nei paragrafi successivi, iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea specialistica e specialistica a ciclo unico, a corsi di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4.

In via transitoria, e sino al loro esaurimento, la borsa di studio è attribuita anche agli studenti iscritti ai corsi di diploma o di laurea universitaria attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché agli iscritti ai corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti di Carrara e di Firenze e agli iscritti ai corsi di diploma dell'Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze.

Fino alla riforma degli ordinamenti didattici, agli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA si applicano i requisiti di merito di cui alla Delib.C.R. 9 luglio 2002, n. 114; ad essi la borsa di studio è concessa nei limiti della durata legale dei corsi definita secondo il medesimo vecchio ordinamento che corrisponde a quattro anni.

Agli iscritti ai corsi riformati, secondo i nuovi ordinamenti, delle Accademie di Belle Arti, dell'ISIA, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, dei Conservatori di musica e delle Scuole di Musica pareggiate, si applicano, secondo equipollenza, i requisiti di merito previsti per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica.

Gli studenti iscritti ad attività corsuali gestite in forma consortile fra due o più delle Istituzioni suddette, e per le quali è riconosciuta l'ammissione al concorso, devono presentare le richieste dei benefici all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario che opera con riferimento alla sede didattica frequentata dagli studenti stessi.

1.1. Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio

Possono concorrere alla concessione della borsa di studio gli studenti cittadini dell'Unione Europea e gli studenti di altre nazionalità, questi ultimi nei limiti ed alle condizioni stabilite al successivo punto 1.6.

La borsa di studio è concessa limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio (a tal fine il possesso di un titolo di studio di un determinato livello corrisponde al possesso di ciascuno dei titoli di studio di livello inferiore o uguale a quello posseduto), fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali se ne sia già eventualmente beneficiato in precedenza. Di seguito si riportano, in ordine crescente, i livelli corrispondenti ai titoli conferiti al termine dei corsi di studio:

1° livello:

- laurea triennale;
- titoli rilasciati dai corsi di studio triennali, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori Industrie Artistiche/Industrial Design, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, dei Conservatori statali di musica, degli Istituti Musicali pareggiati;
- titoli rilasciati dai corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), degli Istituti Superiori Industrie Artistiche (ISIA), delle

Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, delle Scuole dirette a fini speciali e dei diplomi universitari;

- titoli rilasciati dai Conservatori statali di musica e dagli Istituti Musicali pareggiati (se uniti ad un diploma di Scuola media superiore) limitatamente al conseguimento di un ulteriore titolo di primo livello concesso da Conservatori di musica o da Istituti Musicali pareggiati;
- titoli rilasciati all'estero al compimento di corsi universitari (o assimilati) aventi durata non superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

2° livello:

- laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico (la locuzione "laurea specialistica" sta ad indicare anche i titoli che gli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale rilasciano al termine del biennio finale);
- titoli finali rilasciati dai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, attivati dalle Accademie di Belle Arti;
- laurea vecchio ordinamento;
- titoli rilasciati all'estero al compimento di corsi universitari (o assimilati) aventi durata legale superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

3° livello:

- specializzazione, Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e dottorato di ricerca.
- Il possesso di un qualsiasi titolo di uno dei livelli suddetti preclude la possibilità di concorrere ai benefici del DSU per il conseguimento di un ulteriore titolo del medesimo livello o inferiore, mentre non la preclude per il conseguimento di un qualsiasi titolo di livello superiore.

Il possesso di una laurea triennale o di titolo di livello equivalente preclude la possibilità di ottenere i benefici del DSU per il conseguimento di una laurea specialistica a ciclo unico, se l'ammissione a quest'ultima avviene al primo anno di corso.

Non possono concorrere alla borsa di studio, limitatamente al primo anno di un corso di primo livello o di laurea specialistica a ciclo unico, coloro che vi si iscrivono nell'a.a. 2006/2007 avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2001/2002. Per l'iscrizione ad anni accademici successivi al 2006/2007 si farà riferimento, a scorrere, via via ai successivi anni scolastici.

Tale norma non si applica agli studenti disabili ed agli studenti detenuti.

Non possono concorrere alla borsa di studio per tutta la durata o per la durata rimanente del corso cui prendono o hanno preso iscrizione, gli studenti che si iscrivono o si sono iscritti al primo anno di corsi di livello successivo al primo dopo un numero di anni, a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università o all'AFAM o alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, superiore al doppio della durata legale o normale dei corsi di studio il cui titolo finale sia necessario per detta iscrizione.

Dalla suddetta limitazione sono esenti gli studenti che hanno già beneficiato di borsa di studio o di posto alloggio e che per l'a.a. 2007/2008 concorrono come conferme dei benefici suddetti.

I richiedenti, per poter partecipare al concorso, dovranno risultare regolarmente iscritti alle Università statali o alle Istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici aventi sede amministrativa in Toscana.

La borsa di studio è concessa con le seguenti modalità:

- a) iscritti ai corsi di laurea (o titolo corrispondente): per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) iscritti ad altri corsi di laurea specialistica (o titolo corrispondente): per un periodo di cinque semestri dall'anno di prima iscrizione;

d) iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509: per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione. Un anno di concessione della borsa corrisponde, per gli iscritti ai corsi del nuovo ordinamento didattico, alla concessione del medesimo beneficio per un periodo di due semestri;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione. Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata di un anno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali abbiano già, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente e sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea specialistica a ciclo unico aumentata di un semestre, e gli anni impiegati per il conseguimento del proprio titolo di studio.

A tali studenti, ai fini della valutazione dell'anno di permanenza all'Università e, quindi, della valutazione del merito, saranno considerati tutti gli anni di iscrizione a decorrere dalla prima immatricolazione assoluta fino all'anno accademico di richiesta della borsa di studio come iscritti alla specialistica a ciclo unico. Si applicano anche a tali studenti le eccezioni nel calcolo degli anni suddetti previste nel caso di passaggi ad un primo anno o di immatricolazioni ex novo ad un primo anno senza convalida di crediti e/o esami nonché nel caso di interruzione degli studi concessa dall'Università.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di iscrizione corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti con passaggio effettuato da un corso del vecchio ordinamento ad un corso del nuovo ordinamento partecipano al concorso per la borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto ai periodi indicati ai sopraddetti punti a) e b) ad esclusione:

- dei semestri corrispondenti a quelli per i quali abbiano, in precedenza, eventualmente beneficiato della borsa di studio;

- di coloro che cumulano un numero di iscrizioni universitarie superiori alla durata normale dei rispettivi corsi di studio aumentata di uno.

Gli studenti iscritti al Conservatorio di musica ed agli Istituti musicali pareggiati e gli iscritti alla Scuola superiore per mediatori linguistici possono partecipare al concorso per la borsa di studio solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento rispettivamente per il triennio o per il biennio finale.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati "ex-novo" e gli studenti con passaggi di corso in carriera, non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, hanno partecipato al concorso borsa risultando idonei nelle graduatorie definitive.

Gli studenti che concludono il periodo di durata legale del loro ciclo di studi secondo il vecchio ordinamento, senza nessuna ripetenza o fuori corso intermedio, possono concorrere alla borsa di studio per il primo anno di fuori corso finale pur in difetto della preventiva iscrizione allorché le disposizioni universitarie prevedano un differimento dell'iscrizione stessa.

1.2. Requisiti economici

1.2.1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell' Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, di cui al successivo punto 1.2.5. e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui ai successivi punti 1.2.6. e 1.2.9.

1.2.2. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.3. Lo studente non sposato, anche se componente di altra famiglia anagrafica, fa parte del nucleo familiare dei genitori qualora non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) reddito dello studente derivante da lavoro, compresi i redditi equiparati ai redditi da lavoro dipendente, riferito all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non inferiore a 6.500 euro.

Nel caso in cui siano presenti ambedue i requisiti a) e b), lo studente viene considerato, ai fini della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte del nuovo nucleo familiare di appartenenza.

1.2.4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.

1.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.6. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.7. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre di tale anno. Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica, dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, dei corsi di specializzazione e del dottorato di ricerca nonché da tutti coloro che non hanno fatto domanda o che non sono risultati idonei al concorso per la borsa di studio per l'anno accademico precedente. Dovranno inoltre presentare la dichiarazione ai fini dell'individuazione dell'Isee come precedentemente descritta gli studenti idonei al concorso per l'attribuzione della

borsa di studio e/o dell'alloggio per l'anno accademico precedente che non si avvalgono della facoltà del mantenimento del diritto sulla base dei criteri di merito secondo quanto stabilito al successivo punto 1.2.8.

1.2.8. Gli studenti risultati idonei nel concorso per l'attribuzione della borsa di studio e/o dell'alloggio per l'anno accademico precedente a quello di riferimento della domanda, qualora non si siano verificati mutamenti nella composizione del nucleo familiare o modifiche della condizione economica dello stesso nucleo tali da far venire meno il diritto, per partecipare al concorso possono presentare la sola domanda di conferma di borsa di studio e/o alloggio per l'anno accademico successivo, senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici, ma autocertificando di rientrare ancora nei limiti di condizione economica prescritti. In tal caso sarà loro attribuito, sia ai fini della determinazione dell'importo monetario della borsa di studio (annuale o semestrale) loro spettante, sia ai fini della definizione della loro posizione nelle graduatorie borsa e/o alloggio, un ISEE identico a quello loro attribuito per l'anno accademico precedente. Nel caso in cui gli studenti di cui trattasi ritengano che sia per loro più favorevole l'attribuzione dell'ISEE determinato sulla base dei redditi conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e dei patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31 dicembre del medesimo anno, dovranno allegare alla domanda una nuova dichiarazione dei requisiti economici.

1.2.9. Per accedere al concorso per l'attribuzione della borsa di studio ed ai benefici ad essa connessi, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di 15.000,00 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui ai comma precedenti superi il limite di 27.000,00 euro.

1.3. Requisiti di merito

1.3.1. Studenti iscritti al primo anno:

Gli studenti vincitori di borsa di studio come iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o equiparati) ottengono il 60% della quota monetaria del beneficio ed i servizi allo stesso collegati esclusivamente sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito viene valutato ex-post.

Condizione per ottenere la seconda rata della borsa di studio (40%) è conseguire entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio.

Infatti, i vincitori che entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda non riescono a conseguire il merito suddetto decadono dai servizi collegati alla borsa di studio e perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa stessa.

Inoltre, qualora tali studenti non riescano a conseguire, entro il successivo 31 dicembre, almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, sono tenuti anche alla restituzione della quota monetaria già percepita (60%).

Quanto previsto ai precedenti quattro capoversi deve essere applicato anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento. Gli stessi devono aver superato, anziché 20 crediti, n. 2 annualità entro i termini di cui sopra.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica non a ciclo unico (biennale) ottengono la borsa di studio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della domanda, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).

1.3.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

1.3.2. A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi con nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, devono possedere i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi nel quale risultavano iscritti nell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano la domanda:

A.1 Iscritti ai corsi di laurea:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. A decorrere dall'a.a. 2008/2009, sono considerati in possesso del merito gli studenti che conseguono 25 crediti entro la data del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ultimo semestre: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

A.2 Iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. A decorrere dall'a.a. 2008/2009, sono considerati in possesso del merito gli studenti che conseguono 25 crediti entro la data del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno: possedere 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, ove previsto: possedere 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ulteriore semestre: possedere 55 crediti in più, rispetto al numero previsto per l'ultimo anno corso, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti A.1 e A.2, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato secondo le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

A.3 Iscritti agli altri corsi di laurea specialistica:

- per il secondo anno: possedere 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- per l'ultimo semestre: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero di debiti.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto A.3, lo studente può utilizzare il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti per passaggio dai vecchi ordinamenti.

Per gli iscritti ai corsi di secondo livello dell'AFAM in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, i limiti suddetti sono incrementati di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto allo studente come già acquisito al momento dell'iscrizione.

1.3.2. B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di diploma con vecchio ordinamento.

In via transitoria, per tali studenti i requisiti di merito sono quelli definiti ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e di seguito riportati:

B.1 essere iscritti in corso senza essere stati iscritti fuori corso o ripetente per più di una volta o essere iscritti fuori corso o ripetente per la prima volta.

B.2 avere conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi:

a) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l'ultimo) a corsi di studio il cui primo anno - nell'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso - risultava organizzato su un singolo periodo didattico: avere superato almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi se esso, per il primo anno, non ne prevede più di quattro, almeno due annualità negli altri casi;

b) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l'ultimo) a corsi di studio il cui primo anno - nell'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso - risultava organizzato su due periodi didattici ognuno dei quali si concludeva con una prova di esame: avere superato almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che per il primo anno prevedono fino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;

c) iscritti ad anni successivi al secondo (escluso l'ultimo anno di corso): avere superato almeno la metà più uno (arrotondata per difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi del rispettivo corso;

d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato almeno il sessanta per cento (arrotondato per difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi del rispettivo corso;

e) iscritti al primo anno fuori corso finale (o ripetente): avere superato almeno il sessantasei per cento (arrotondato per difetto) del numero complessivo di annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso.

B.3 Studenti iscritti sotto condizione o con iscrizioni fuori corso (o ripetente):

a) Gli iscritti sotto condizione a corsi di studio nei quali vigono sbarramenti, già iscritti in precedenza come fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.3.2 lettera B), dovranno superare lo sbarramento entro i termini previsti dall'Università per i rispettivi corsi di studio, iscrivendosi quindi regolarmente per l'anno accademico di riferimento del bando di concorso.

b) Per gli iscritti per la prima volta fuori corso intermedio o ripetente o che già lo siano stati, il numero minimo di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all'anno di corso successivo e, qualora questo sia l'ultimo anno del corso di studio, il numero minimo di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all'ultimo anno di corso.

c) Per gli iscritti all'ultimo anno di corso regolare, già iscritti per non più di una volta fuori corso intermedio o ripetente, il numero di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti al primo anno di fuori corso finale.

1.3.2. C) Studenti con passaggi di corso e/o con soluzioni di continuità in carriera, ivi compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento:

Tali studenti vengono considerati iscritti allo stesso corso di studi al quale, sulla base della loro carriera universitaria, risultavano iscritti per l'anno accademico precedente.

C.1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso con passaggi di corso o soluzione di continuità in carriera sono assimilati agli iscritti ad anni successivi al primo.

C.2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di corso (gli studenti con soluzioni di continuità in carriera sono assimilati a quelli che hanno effettuato passaggi di corso) potranno essere ammessi solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato un numero di anni di iscrizione, ivi compresa quella relativa all'anno accademico di riferimento del concorso, che superi di oltre un anno la durata normale del corso cui risultavano iscritti nell'a.a. precedente;
- non aver già beneficiato di borsa di studio per un periodo di tempo pari a quello per il quale è prevista la concessione del beneficio;
- non essersi mai trovati in posizione di fuori corso o ripetente con riferimento anche all'anno di iscrizione, per più di una volta;
- avere acquisito il prescritto numero minimo di crediti (o aver superato il prescritto numero minimo di annualità se il corso seguito è del vecchio ordinamento), con riferimento non all'anno cui risultano iscritti, ma all'anno di permanenza all'Università compreso l'anno accademico suddetto.

Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza:

**agli studenti che, antecedentemente all'a.a. cui si riferisce il bando, hanno effettuato un passaggio da un anno di corso a un primo anno di altro corso non saranno conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché non siano stati confermati esami (e/o crediti) precedentemente superati (e/o conseguiti);

**agli studenti che dopo aver rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo, non saranno conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché non siano stati confermati esami (e/o crediti) superati (e/o conseguiti) nella precedente carriera universitaria.

C.3. Passaggi da corsi di studio del vecchio ordinamento a corsi del nuovo ordinamento:

C.3.1 Passaggi effettuati precedentemente all'a.a. per il quale viene richiesta la borsa di studio da corsi di studio del vecchio ordinamento a corsi di studio di primo livello del nuovo ordinamento:

Gli studenti con passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per risultare idonei alla borsa di studio dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- se iscritti "convenzionalmente" (vedi ultimi due capoversi del precedente punto C.2) al terzo anno: avere acquisito alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda n. 60 crediti validi per il conseguimento del titolo nel corso seguito;
 - se iscritti "convenzionalmente" al quarto anno: avere acquisito alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda n. 110 crediti validi per il conseguimento del titolo nel corso seguito.
- Nei casi suddetti non si applica il "bonus" di cui al precedente punto 1.3.2. lettera A).

Gli studenti di cui al presente paragrafo possono usufruire della borsa di studio per un periodo di otto semestri dall'anno di prima iscrizione.

C.3.2 Passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento:

Per i passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento i requisiti di merito minimi richiesti sono quelli di cui al precedente punto 1.3.2. A), punto A.2, con la possibilità di usufruire del "bonus". E' fatta eccezione a quanto sopra per i passaggi a corsi di laurea specialistica a ciclo unico per i quali le Aziende, d'intesa con le Università, abbiano stabilito tabelle di merito più favorevoli.

1.3.3. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione:

- essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

1.3.4. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Accademie di Belle Arti nel vecchio ordinamento:

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;

- avere conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta) negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente.

1.3.5. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo dell'ISIA nel vecchio ordinamento

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;

- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:

. se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;

. se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno due esami dell'anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.

Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta)

Nei casi in cui i criteri di cui ai precedenti punti 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. e 1.3.5. non siano immediatamente applicabili, le Aziende e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri del merito per l'accesso ai benefici.

Non contano, nel computo del numero di anni di iscrizione di cui ai punti precedenti, quelli per i quali le Università, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

1.4 Accesso a corsi di laurea specialistica

a) Gli studenti che ottengono la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, possono chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa di studio loro già assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica.

Alla richiesta di conversione borsa dovrà essere allegata la documentazione economica prevista per gli studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica essendo l'accoglimento della stessa subordinato al possesso dei requisiti economici previsti per tale laurea.

Per gli ammessi al primo anno della laurea specialistica tale borsa è soggetta a quanto disposto in merito alla "revoca" delle borse per gli iscritti al primo anno di corso.

Agli studenti cui sarà accolta la richiesta, in presenza di un ISEEP diverso da quello precedentemente loro assegnato, sarà rideterminata sia la posizione loro spettante nella graduatoria di competenza (la medesima graduatoria in cui erano inseriti prima della conversione-borsa), sia l'importo della borsa di studio.

Qualora la richiesta non possa essere accolta, gli stessi perderanno i servizi connessi alla borsa di studio, mentre manterranno la quota monetaria relativa alla borsa già loro concessa.

b) Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. di riferimento del concorso, ove ritengano di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea specialistica entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, possono chiedere la borsa di studio come iscritti alla laurea specialistica anche in assenza di tale iscrizione.

Tali studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, saranno inseriti nella graduatoria di propria competenza con situazione sospesa in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica.

c) Gli studenti che ottengono la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, non si iscrivono per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, ma intendono iscriversi a tale corso per l'anno accademico successivo possono mantenere, per il periodo previsto, i servizi connessi alla borsa di studio.

A tal fine devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico successivo

corredata, dalla documentazione economica prevista per l'iscrizione al primo anno della laurea specialistica.

L'accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti economici previsti per la laurea specialistica; qualora la richiesta non possa essere accolta, gli stessi non potranno mantenere i servizi connessi alla borsa di studio, mentre manterranno la quota monetaria relativa alla borsa già loro concessa.

1.5. Autocertificazione delle domande

Le domande sono presentate dagli studenti cittadini dell'Unione Europea con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le proprie condizioni di merito ed economiche.

1.5.1 Accertamenti relativi alla condizione economica.

Le Aziende controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando, di norma, il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari della borsa di studio. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che hanno presentato la documentazione economica, sia per quelli che hanno mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici; per questi ultimi, in sede di accertamento, si fa riferimento alla documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

1.6. Studenti stranieri extra Unione Europea

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.

La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al D.P.R. 394/1999, articolo 46.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno). Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli

studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.7. Importo della borsa di studio

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente.

In base alla residenza gli studenti sono classificati come segue:

- a) "studente fuori sede": si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e con tempi di percorrenza tra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora;
- b) "studente in sede": si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studio frequentato. Si intende "studente in sede" anche lo studente che, con sede prevalente del corso nei Comuni di Firenze, di Pisa o di Siena, pur avendo la residenza in Comune diverso dai suddetti, risiede in uno dei Comuni indicati, nella successiva Tabella A), in corrispondenza ad essi;
- c) "studente pendolare": si intende lo studente che non risulta né "in sede" né "fuori sede".

Tabella A)

Comune sede prevalente del corso di studi	Sono considerati in "sede" gli studenti residenti nei Comuni di:
Firenze	Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
Pisa	Cascina, San Giuliano Terme
Siena	Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille

Per "sede prevalente del corso di studi frequentato" si intende il Comune dove viene erogato il maggior numero di ore dell'attività didattica prevista per l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto, fatta eccezione per il tirocinio.

Nella successiva Tabella B) sono indicati, per tipologia di studente, gli importi netti in euro della borsa di studio per l'anno accademico 2006/2007. Oltre ai valori netti vi figura il valore in euro attribuito alla gratuità dei servizi ed il valore lordo. Le Aziende regionali fanno riferimento a tali importi assicurando gratuitamente ai beneficiari delle borse di studio il servizio abitativo e di ristorazione, quest'ultimo articolato in modo che sia funzionale alle esigenze didattiche della frequenza all'Università. L'importo netto costituisce la quota monetaria della borsa di studio erogabile ai vincitori. Tale quota monetaria può essere diminuita del contributo che lo studente è tenuto, eventualmente, a corrispondere a parziale copertura dei costi energetici dell'alloggio.

Tabella B)

Studenti in sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 10.833,33 e fino a € 15.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	900	950	1.000
Valore annuale dei servizi:			

- Alloggio	0	0	0
- Mensa	0	0	0
Valore lordo annuale in Euro	900	950	1.000

Studenti pendolari

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 10.833,33 e fino a € 15.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	1.200	1.400	1.600
Valore annuale dei servizi:			
- Alloggio	0	0	0
- Mensa	616	616	616
Valore lordo annuale in Euro	1.816	2.016	2.216

Studenti fuori sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 10.833,33 e fino a € 15.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	560	920	1.280
Valore annuale dei servizi:			
- Alloggio	1.540	1.540	1.540
- Mensa	1.200	1.200	1.200
Valore lordo annuale in Euro	3.300	3.660	4.020

Gli studenti che, risultati vincitori di borsa di studio, conseguono il titolo finale relativo al corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio, percepiscono la quota monetaria della borsa (annuale o semestrale come esposto al precedente punto 1.1.), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che conseguita la laurea triennale, intendono iscriversi alla laurea specialistica per l'anno accademico successivo. A tali studenti, si applica quanto previsto al paragrafo 1.4. punto c).

La revoca della borsa di studio, ai sensi del precedente punto 1.3.1., comporta la restituzione di quanto riscosso dagli studenti a titolo di quota netta in denaro, secondo le tipologie di cui alla precedente tabella. L'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario concesso agli studenti risultati idonei per l'ottenimento della borsa di studio ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, è concesso a prescindere dalle revoche di cui al successivo punto 1.10., fatta eccezione per quelle indicate all'ultimo comma di tale punto.

I borsisti fuori sede che partecipino al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di incompatibilità previste per il "Servizio Alloggio", vengono nominati vincitori del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio.

Nessun importo sarà corrisposto per il mancato godimento totale o parziale del Servizio Alloggio a meno che non dipenda da indisponibilità di posti. In tale caso ai borsisti fuori sede sarà concessa una somma (contributo affitto), fino ad un massimo annuo corrispondente al valore in euro attribuito al servizio, rapportata al periodo (espresso in giorni) di indisponibilità del posto.

E' assimilata ad indisponibilità di posti, e compensata con l'erogazione del contributo affitto, anche la riduzione del periodo di attribuzione del posto alloggio rispetto al periodo di norma previsto, derivante dalla rimodulazione dei tempi di assegnazione del posto stesso.

La concessione dell'eventuale contributo affitto agli studenti è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio, di apposita dichiarazione nella quale gli interessati autocertificano di aver preso alloggio, a titolo oneroso, nei comuni definiti "sede" del corso di studi frequentato.

Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto alloggio si dovesse protrarre per l'intero anno, saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme" ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio dell'anno successivo. Essi tuttavia, se vincitori di borsa di studio e di posto alloggio nel nuovo concorso, potranno essere collocati in graduatoria dopo le "conferme" ma con precedenza rispetto alle "nuove assegnazioni".

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto al Settore Alloggi, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di sei o dodici mesi (a seconda che risultino vincitori di borsa semestrale o annuale), a consumare gratuitamente presso la Mensa Universitaria, nei periodi di apertura della stessa, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni nel caso lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del Servizio Mensa né per la mancata consumazione dei pasti nel periodo di apertura o di chiusura della Mensa Universitaria.

L'importo della borsa di studio può essere maggiorato, in relazione alle specifiche esigenze individuali cui l'Azienda può far fronte anche attraverso la prestazione di servizi, solo nel caso di soggetti con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66 per cento.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale, possono godere di una integrazione della borsa. L'integrazione è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'integrazione è concessa per gli importi e secondo le modalità definite nel programma di "Promozione della dimensione internazionale della formazione universitaria in Toscana", approvato dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 23 marzo 1998, n. 261 e già applicato dalle Aziende regionali secondo quanto previsto al successivo punto 6.

1.8. Criteri per la formulazione delle graduatorie per il conferimento della borsa di studio

Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario utilizzano, per i bandi per le borse di studio, le risorse costituite dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dall'assegnazione della quota del fondo integrativo statale.

Le Aziende, ove i loro bilanci lo consentano, potranno integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle loro entrate tariffarie.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando e non decaduti dal beneficio e dai Servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico suddetto e non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea di primo livello, partecipano al concorso borsa per l'anno accademico di riferimento del bando come iscritti ad un corso di laurea specialistica.

Qualora non sia possibile concedere la borsa di studio a tutti gli studenti risultati idonei, si procede alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti priorità e modalità:

- a) agli studenti conferme borsa, con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- b) agli altri studenti, con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- c) agli studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione conferme borsa: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita, in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, per la quale sarà costituita apposita riserva di finanziamento;
- d) agli altri studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie suddette, in caso di parità, viene data precedenza al più anziano di età.

Gli studenti di cui ai punti a) e c) che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso senza produrre la documentazione economica saranno inseriti nelle graduatorie di competenza con un Isee identico a quello loro attribuito nelle graduatorie dell'anno accademico precedente.

1.9. Termine per la presentazione delle domande e per il pagamento delle rate

Le Aziende fissano nei bandi i termini di scadenza per la presentazione della richiesta della borsa di studio.

Le Aziende possono stabilire, per la presentazione delle domande di borsa di studio da parte degli studenti iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione ammissibili al concorso, anche scadenze successive alla data del 31 ottobre.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti aventi titolo, fatta esclusione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica a ciclo unico, nel modo seguente:

- fino al 50% (ovvero fino all'intera quota, qualora si tratti di borsa di studio semestrale) entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- la restante quota entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce a dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica a ciclo unico nel modo seguente:

- il 60% entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- il restante 40% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio.

Questa norma deve essere applicata anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento. Gli stessi devono aver superato, anziché 20 crediti, n. 2 annualità entro i termini di cui sopra.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedono alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del suddetto anno, decadono dal beneficio.

1.10. Revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o equiparati) che non abbiano conseguito entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio, decadono dal beneficio. Tale decadenza si riferisce alla perdita del diritto a fruire del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio nonché, a decorrere dal 1° ottobre successivo, alla perdita dell'alloggio o del contributo affitto e del servizio mensa a titolo gratuito.

Se i suddetti studenti non conseguono il requisito minimo di 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, entro il successivo 31 dicembre, il beneficio della borsa di studio viene revocato.

Tali studenti dovranno pertanto dimostrare mediante autocertificazione, entro il successivo 31 gennaio, di avere conseguito il requisito richiesto. Ferma restando in ogni caso la revoca del beneficio agli studenti che non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione comporterà la revoca del beneficio.

La decadenza e la revoca di cui sopra si applicano anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento, qualora non abbiano superato n. 2 annualità, anziché n. 20 crediti entro i termini di cui sopra.

La decadenza e la revoca di cui sopra non si applicano agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui al successivo punto 3.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della domanda, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).

In caso di revoca, gli studenti dovranno rimborsare quanto riscosso a titolo di quota netta in denaro della borsa di studio.

Agli studenti che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ottengono il congedo per altri Atenei o rinunciano agli studi è revocato il diritto alla concessione della borsa di studio indipendentemente dal numero di crediti conseguiti a tale data. L'importo netto in denaro della borsa di studio eventualmente già riscosso dovrà essere rimborsato all'Azienda erogatrice.

Costituiscono eccezione a quanto previsto per il congedo i trasferimenti tra gli Atenei della Toscana; in questo caso lo studente trasferito mantiene il diritto alla quota monetaria della borsa che verrà erogata a carico dell'Azienda a cui ha presentato domanda.

Resta fermo quanto indicato al 1°, 2°, 3°, 5° e 6° capoverso di questo punto per gli studenti che si congedano per altri Atenei o rinunciano agli studi dopo la data già menzionata.

Gli studenti ai quali la borsa di studio venga revocata per motivi diversi da quelli sopra esposti dovranno rimborsare quanto riscosso sia a titolo di importo netto in denaro della borsa di studio sia a titolo di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatto salvo, in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto previsto in proposito dalla normativa vigente in materia. Essi dovranno inoltre versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.

1.11. Compatibilità

La borsa di studio è incompatibile con provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) che non siano state espressamente dichiarate dalla Regione Toscana compatibili con la borsa di studio; in caso di incompatibilità lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

La borsa di studio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, fatta esclusione per il prestito d'onore, il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è compatibile con le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente provvedimento per beneficiare della suddetta borsa di studio.

2. Prestiti

2.1. Prestiti d'onore

Ai sensi dell'art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 308 /2004 e visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 "Criteri di riparto del Fondo di cui al comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 destinato alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.", il servizio del "Prestito d'onore" è sostituito dal servizio dei "Prestiti fiduciari".

Tuttavia le Aziende possono mantenere il beneficio del prestito d'onore per gli studenti che, già beneficiari del medesimo per il decorso anno accademico, ne chiedono la conferma; le norme per l'attribuzione di detto prestito sono quelle indicate nella Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 449 aggiornate all'a.a. 2007/2008.

2.2. Prestiti fiduciari

I prestiti possono essere attribuiti tramite concorso o, nell'ambito dei finanziamenti disponibili, a richiesta.

I prestiti fiduciari sono assistiti da garanzia da parte delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

Sono destinatari del prestito gli studenti in possesso di particolari requisiti economici e di merito. In via sperimentale il prestito fiduciario è destinato ai soli studenti di cittadinanza italiana.

Possono accedere ai prestiti gli studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti:

- al terzo anno dei corsi di laurea triennale;

- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica;
- ai corsi di specializzazione;
- ai corsi di dottorato di ricerca.

Per quanto attiene alle compatibilità del prestito fiduciario si fa riferimento al punto 1.11. (1°, 2°, 3° e 4° comma) dove la locuzione "borsa di studio" è sostituita da quella "prestito fiduciario" e viceversa.

L'attivazione dei prestiti fiduciari è subordinata alla definizione dei criteri e modalità di assegnazione degli stessi, da adottarsi con apposita successiva deliberazione della Giunta regionale, e dalla stipula di apposita convenzione con l'Istituto di Credito prescelto.

3. Categorie particolarmente svantaggiate

3.1. Poli universitari penitenziari e detenuti studenti

In considerazione dell'avvio del progetto per la costituzione di Poli universitari penitenziari, in vista della costituzione in Toscana di un sistema di istruzione che coinvolga anche persone in situazioni di particolare difficoltà, le Aziende dispongono, in accordo con il Comitato didattico-organizzativo dei Poli universitari penitenziari, particolari finanziamenti, sia per interventi in forma generalizzata (spese per materiale didattico, attrezzature e di funzionamento del polo), sia per interventi individualizzati legati a parametri di risultato. I suddetti finanziamenti possono inoltre essere utilizzati per contributi diretti annuali e ripetuti (ad ogni iscrizione ai corsi di studio universitari) mirati anche al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte di coloro che si iscrivono a corsi universitari.

Agli studenti detenuti, appartenenti o meno ai Poli universitari penitenziari, la borsa di studio viene concessa sulla base dei requisiti di merito e per i periodi previsti per gli studenti disabili, mentre per quanto attiene agli altri requisiti si fa riferimento a quelli prescritti per tutti gli altri studenti. Agli studenti detenuti, inoltre, non si applica la revoca prevista per mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede e, pertanto, esclusi dalla partecipazione al concorso alloggio.

3.2. Studenti disabili

Si intende per studente disabile il soggetto con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%.

3.2.1. Le Aziende forniscono agli studenti disabili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi universitari nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

3.2.2. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2.3. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti di cui al punto 3.2. vengono stabiliti i seguenti requisiti di merito:

- 3.2.3.1 iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi dei nuovi ordinamenti: quelli di cui al precedente punto 1.3.2 ridotti del 40% e con arrotondamento per difetto, senza applicazione del "bonus".
- 3.2.3.2 iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;

- b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti;
- c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;
- d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;
- e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;
- f) per chi si iscrive al terzo anno fuori corso (limitatamente al servizio abitativo): avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 80 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

In alternativa ai precedenti punti 3.2.3.1 o 3.2.3.2, le Aziende, sentite le Università, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità.

3.2.4. Agli studenti disabili vincitori di borsa di studio non si applica la revoca prevista per mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti indicati al punto 3.2. (Indicatori individuati come al precedente punto 1.2.10) che intendono beneficiare dei servizi ed interventi a concorso, non possono essere superiori rispettivamente al limite di 19.000,00 euro e di 28.000,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'Isee degli studenti disabili che abbiano allegato alla domanda la documentazione economica prevista, è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{15.000,00 \times \text{Isee del soggetto}}{19.000,00}$$

Per gli altri il ricalcolo è già stato effettuato in precedenza.

3.2.6. L'importo della borsa di studio, per gli studenti individuati al punto 3.2., può essere incrementato al fine di consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolano la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

3.2.7. Fatte salve situazioni particolari, le Aziende possono concedere, agli studenti con indicatori della situazione economica equivalente e patrimoniale equivalente di cui al punto 3.2.5. e con continuità negli studi, l'esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi speciali fino ad un importo di 1.000,00 euro annui.

4. Alloggi

4.1. Modalità per la partecipazione all'assegnazione dell'alloggio

4.1.1. Requisiti generali.

Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui al precedente punto 1.1. per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i prescritti requisiti di condizione economica di cui al punto 1.2., dovranno:

- essere qualificabili "fuori sede" (qualora nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio perdano tale requisito dovranno attenersi a quanto indicato nel precedente punto 1.7. sestultimo capoverso);

- non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio e/o del contributo affitto per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista al successivo punto 4.1.4. per il corso di studi cui risultano iscritti per l'a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio (vedi punto 1.3.2. lettera c), per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

4.1.2. Requisiti di merito

a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici se riformati secondo il nuovo ordinamento.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto alloggio devono:

- non aver cumulato in carriera, anche nell'eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il numero di anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un fuori corso o ripetente intermedio;

- avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il merito previsto per l'ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso al quale risultano iscritti ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Università, Accademie di Belle Arti e ISIA con vecchio ordinamento.

Università:

- avere superato, se iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, un numero di annualità del piano di studi almeno pari a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso alla borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso. Il numero di annualità suddetto dovrà essere superato entro il 10 agosto di ciascun anno accademico precedente a quello di iscrizione.

Accademie di Belle Arti:

- non essere e non essere mai stati ripetenti;

- avere conseguito, negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).

ISIA:

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;

- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:

. se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;

. se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno due esami dell'anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.

Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).

Le Aziende regionali possono concedere agli studenti delle Accademie di Belle Arti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento regolarmente alloggiati nelle strutture abitative aziendali nell'a.a.

2006/2007 in quanto vincitori di borsa di studio e che hanno partecipato al concorso alloggio nell'anno accademico 2007/2008 nella posizione di iscritti per la quinta volta ai corsi, la conferma del posto alloggio a titolo non oneroso.

4.1.3. Cause di incompatibilità

Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare del

posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata di due anni e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non possono ottenere il posto alloggio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto alloggio o il contributo affitto, per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo, non possono ottenere il posto alloggio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già beneficiato.

Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 13 della legge n. 390/1991, non costituisce causa di incompatibilità.

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario della Toscana; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dalle Aziende, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

4.1.4. Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dalle Aziende anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti.

Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti. I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dalle Aziende per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e in possesso dei prescritti requisiti l'utilizzo del posto alloggio può protrarsi per 12 mesi oltre la durata normale del corso di studi.

Fanno eccezione gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio alloggio, per i quali la durata del beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.

Per gli studenti che hanno effettuato il passaggio da corsi del vecchio ordinamento a corsi del nuovo la durata del beneficio del posto alloggio è prorogata per due semestri rispetto alla scadenza di cui sopra purché essi si trovino in possesso dei prescritti requisiti e, alla data del 10 agosto dell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano domanda come iscritti per un periodo pari alla durata legale del corso più due anni, dispongano del riconoscimento del 85%, arrotondato per difetto, dei crediti utili al conseguimento del titolo cui dà diritto il corso seguito.

Per gli studenti iscritti ai corsi con vecchio ordinamento l'utilizzazione del posto alloggio può protrarsi per 2 anni oltre la durata legale del corso di studi a condizione che, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda come iscritti durata legale più due abbiano superata un numero minimo di annualità del piano di studi non inferiore al 90%, arrotondato per difetto, del

numero di annualità corrispondente a tutti gli esami del piano di studi previsto per il conseguimento della laurea.

4.1.5. Accesso a corsi di laurea specialistica

a) Gli studenti, vincitori di posto alloggio, che ottengono la conversione della borsa di studio (vedi punto a) del paragrafo 1.4) saranno considerati conferme o assegnazioni alloggio a seconda che abbiano ottenuto o meno l'effettiva assegnazione dello stesso nell'anno accademico precedente.

b) Gli studenti indicati nel punto b) del paragrafo 1.4, richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari di posto alloggio per l'a.a. precedente a quello di riferimento del concorso, partecipano al concorso come "conferme alloggio".

Qualora non conseguano la laurea e non si iscrivano alla specialistica entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda:

- se in possesso dei requisiti per confermare l'alloggio come iscritti durata normale (o legale) più due, manterranno l'alloggio come "conferme a titolo oneroso" e, conseguita la laurea triennale, potranno mantenere lo stesso ad uso foresteria purchè siano in possesso dei requisiti previsti per gli iscritti al primo anno della laurea specialistica,

- se non in possesso dei requisiti previsti per confermare l'alloggio, saranno tenuti a corrispondere all'Azienda, per il periodo trascorso negli alloggi senza averne titolo, la tariffa prevista per la foresteria.

c) Gli studenti indicati nel punto c) del paragrafo 1.4 potranno mantenere il posto alloggio procedendo secondo quanto indicato in tale punto. Qualora per l'anno accademico successivo non si iscrivano alla laurea specialistica presso l'università nella quale hanno conseguito la laurea triennale, sono tenuti al pagamento dell'alloggio alle tariffe stabilite dalle Aziende per il periodo per il quale hanno fruito gratuitamente dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale.

4.1.6. Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi

Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori-sede che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa di studio.

I criteri per ordinare in graduatoria i richiedenti l'alloggio, in possesso dei previsti requisiti, sono determinati da ciascuna Azienda con priorità per l'assegnazione a favore dei vincitori di borsa di studio, degli studenti di cui agli ultimi due capoversi del precedente punto 4.1.4. e degli studenti disabili iscritti durata legale più tre di cui al punto 3.2, già effettivi assegnatari di posto alloggio per l'anno accademico precedente e non decaduti dal beneficio ovvero che, decaduti dal beneficio per aver conseguito la laurea triennale, sono potuti permanere nel posto alloggio avendone titolo.

Le Aziende possono autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti immatricolati ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello nonché agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.

Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi le Aziende stabiliscono eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

4.2. Tariffe del servizio

La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio.

Le tariffe del servizio abitativo sono determinate dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che stabiliscono un canone mensile minimo a posto letto, anche differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e al grado di "comfort", nonché, eventualmente, un contributo che lo studente è tenuto a corrispondere a parziale copertura dei costi energetici.

5. Integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale

Le Aziende concedono le borse per la mobilità agli studenti risultati idonei al concorso per la borsa di studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale che si attuano con riferimento al medesimo anno accademico o all'anno accademico immediatamente successivo.

Le borse per la mobilità sono concesse con priorità agli studenti beneficiari della borsa di studio regionale sopra richiamata e, successivamente, agli studenti risultati idonei al medesimo concorso ma non beneficiari per esaurimento dei finanziamenti destinati alla borsa di studio.

L'importo della borsa per la mobilità verrà fissato dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno 10 mesi, fino ad un massimo di 1.900,00 euro (millenovecento). Per soggiorni di studio all'estero di durata inferiore, l'importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di 160,00 euro (centosessanta) mensili.

Qualora lo studente beneficiario della borsa di studio si rechi in mobilità, l'importo precedentemente definito verrà integrato con la monetizzazione pro-quota del valore dei servizi usufruiti con trattenuta dalla borsa di studio rapportata ai mesi dell'anno solare per i quali non ne potrà usufruire in quanto soggiornante presso una università estera.

Le modalità e le procedure di concessione sono precisate nei bandi annuali emanati dalle Aziende regionali e dalle Università.

La borsa di mobilità, per assolvere effettivamente alla finalità prevista, deve essere di norma erogata anticipatamente o, tutt'al più, nel corso dei primi tre mesi del soggiorno.

La spesa prevista per l'integrazione della borsa di studio per partecipazione alla mobilità a fini didattici a carico di ogni Azienda è la seguente:

- Firenze euro 210.000,00
- Pisa euro 200.000,00
- Siena euro 130.000,00.